

CONDUCENTI MEZZI PESANTI. L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico tra 0,81 g/l e 1,50 g/l.

REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA. Da 15 a 30 anni in ipotesi gravi o fuga (omicidio), dai 5 ai 12 anni (lesioni).

RADDOPPIO DELLA PRESCRIZIONE. Per il reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l.

Chi guida sotto l'effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti:

- non può rimettersi alla guida dopo l'accertamento della violazione
- ha una decurtazione di 10 punti dalla patente
- deve sottoporsi a visita medica per riavere la patente.

In caso di **rifiuto di sottoporsi agli accertamenti** si applicano le stesse sanzioni previste per chi ha un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l.

Se si provoca un incidente stradale le pene sono inasprite.

Se la patente è stata revocata non è possibile conseguire una nuova prima di tre anni a decorrere dalla data della violazione.

Se la violazione si commette dopo le ore 22.00 e prime delle 7.00 la sanzione è aumentata.

Altre disposizioni del Codice della Strada:

Se non è stato provocato un incidente stradale, la pena detentiva e quella pecuniaria possono essere sostituite da un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Minori di 18 anni alla guida di biciclette, ciclomotori o motocicli con un tasso alcolico compreso tra 0,01 e 0,50 g/l non potranno conseguire la patente B prima dei 19 anni; con un tasso alcolemico superiore allo 0,50 g/l non prima dei 21 anni.

Deroga a sospensione patente

Chi ha sospesa la patente può ricorrere al prefetto e chiedere una deroga per guidare massimo tre ore al giorno per ragioni di lavoro o per fini sociali. La richiesta di deroga non può essere avanzata da coloro che hanno provocato un incidente stradale.

Ritiro patente B e ciclomotore

Chi ha subito il ritiro della patente B non può condurre ciclomotori e/o microcar.

info:

www.stradanove.it
etilometro online

rubrica su sostanze psicoattive

www.comune.modena.it/poliziamunicipale

www.ausl.mo.it

<http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze>

**PER EVITARE INCIDENTI STRADALI:
chi ha bevuto e/o assunto sostanze psicoattive
non deve guidare**

ATTENZIONE
**Il Codice della Strada prevede sanzioni anche penali
per i conducenti in stato di ebbrezza e/o sostanze stupefacenti
alla guida di qualsiasi veicolo,
quindi anche ciclomotori e/o biciclette**



**ALCOL e DROGHE:
gli effetti e le conseguenze
per chi guida**



Comune di Modena



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



BUONANOTTE



COORDINAMENTO REGIONALE
UNITÀ DI STRADA

I rischi della guida sotto l'effetto dell'alcol e/o droghe

- > sottovalutazione delle situazioni di pericolo
- > alterazione del senso di valutazione delle distanze e delle velocità
- > riduzione del campo visivo
- > rallentamento dei tempi di reazione
- > sonnolenza e riduzione della capacità di concentrazione
- > l'alcol viene eliminato lentamente dall'organismo e non esiste alcun modo per accelerarne lo smaltimento
- > una volta assunto l'alcol, i suoi effetti sono molto rapidi (15 minuti circa) e dipendono dall'alcolemia, cioè dalla concentrazione di alcol nel sangue.

L'alcolemia dipende da alcuni fattori:

- caratteristiche delle persone (genere, peso, età);
- modalità di assunzione delle bevande alcoliche: a digiuno o durante i pasti (il cibo rallenta l'assorbimento dell'alcol);
- quantità di alcol assunta e tipo di bevanda alcolica ingerita... e comunque ci sono differenze imprevedibili da persona a persona.

Il rischio aumenta in relazione alla quantità assunta:

- > alcolemia di 0,50 g/l: il rischio di incorrere in un incidente è il doppio che in un soggetto sobrio
- > alcolemia di 0,80 g/l: il rischio aumenta di quattro volte
- > alcolemia di 1,50 g/l: il rischio aumenta di 25 volte.

Il nostro organismo smaltisce mediamente 1 unità alcolica (12 grammi di alcol) all'ora.

Una unità alcolica corrisponde ad un bicchiere di vino da 125 ml; una lattina di birra da 330 ml; un bicchiere di aperitivo da 80 ml; un bicchierino di superalcolico da 40 ml.

Gli uomini, per una diversa concentrazione di enzimi, smaltiscono l'alcol un po' più velocemente delle donne.

Principali norme del Codice della Strada in merito alla guida sotto l'effetto di alcol e/o droghe

ART. 186 ALCOL E GUIDA

Tasso alcolemico da 0,51 g/l a 0,80 g/l

Sanzioni: da 532 a 2.127 Euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente. Per i neopatentati, quelli con meno di 21 anni e i conducenti professionali le sanzioni sono aumentate di un terzo. In caso di incidente fermo del veicolo fino a 180 giorni.

Tasso alcolemico da 0,81 g/l a 1,50 g/l

Sanzioni: da 800 a 3.200 Euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente. Per i neopatentati, quelli con meno di 21 anni e i conducenti professionali le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. In caso di incidente fermo del veicolo fino a 180 giorni.

Tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l

Sanzioni: da 1.500 a 6.000 Euro, arresto da 6 a 12 mesi, sospensione della patente da 12 a 24 mesi e decurtazione di 10 punti della patente. Confisca del veicolo se il guidatore è proprietario dell'auto; se il guidatore non è il proprietario dell'auto la durata della sospensione della patente viene raddoppiata (senza la confisca dell'auto). Revoca della patente in caso di recidiva nel triennio. Per gli autotrasportatori la revoca viene applicata alla prima sanzione. Per i neopatentati, quelli con meno di 21 anni e i conducenti professionali le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. In caso di incidente fermo del veicolo fino a 180 giorni.

ART. 186 BIS ZERO ALCOL

Divieto di assumere alcolici per:

- i conducenti con meno di 21 anni
- i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B
- i conducenti professionali (autotrasportatori, conducenti di autobus, taxisti...) durante il servizio.

Se questi soggetti hanno un tasso alcolemico tra lo 0,01 e lo 0,50 g/l sono previste:

- sanzioni da 164 a 664 euro
- 5 punti in meno dalla patente, 10 per i neopatentati
- raddoppio sanzioni in caso di incidente.

ART. 187 GUIDA SOTTO GLI EFFETTI DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Sanzioni: fino a 6.000 Euro, arresto fino a 12 mesi e sospensione della patente fino a 24 mesi (doppio della sospensione se il veicolo è intestato a persona estranea al reato) e decurtazione di 10 punti dalla patente. Confisca del veicolo se il guidatore è proprietario dell'auto. Revoca della patente in caso di recidiva nel triennio. Per i conducenti con meno di 21 anni, i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, i conducenti professionali le sanzioni sono ulteriormente inasprite.

ART. 589 BIS-OMICIDIO STRADALE COLPOSO

Sanzioni: da 2 a 7 anni di reclusione con tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,80 g/l. Dai 5 ai 10 anni di reclusione con tasso alcolemico compreso tra lo 0,81 e 1,50 g/l, con un tasso alcolemico oltre 1,50 g/l, o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rischia da 8 a 12 anni di carcere. La pena può aumentare fino a 18 anni di carcere se a morire è più di una persona. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.

ART. 590 BIS-LESIONI STRADALI

Sanzioni: con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l o sotto effetto di sostanze stupefacenti, da 3 a 5 anni di reclusione per lesioni gravi e da 4 a 7 anni per quelle gravissime. Con tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l da un anno e 6 mesi a 3 anni di reclusione per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.